



Data

17 MAR. 2008

Protocollo N°

143842**50.00.13.01**

Allegati N°

Oggetto

Sanzioni e sospensione di attività di una struttura.

TELEFAX

AI SIGNORI RESPONSABILI
SERVIZI IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
SERVIZI VETERINARI
AZIENDE ULSS DEL VENETO
LORO SEDI

A seguito di numerosi quesiti che giungono dal territorio pare necessario fornire indicazioni univoche che favoriscano una omogeneità di comportamenti in ambito regionale.

Il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 2 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. Lo stesso provvedimento, inoltre, ha definito quali Autorità competenti il Ministero della Salute, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali.

La Regione del Veneto, con la Delibera della Giunta Regionale n. 3710/2007, ha dato applicazione alla precedente DGR n. 1041/2006 definendo il percorso per la registrazione delle attività alimentari.

La normativa regionale precedente, tuttora vigente, con la Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, con la Legge regionale 31 maggio 1980, n. 77 e la più recente Legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 demandano al Sindaco l'adozione di provvedimenti autorizzativi e prescrittivi. Ciononostante, le autorizzazioni sindacali relative alla produzione di alimenti destinati al consumo alimentare umano non sono più previste, essendo state sostituite dalle registrazioni. Corre obbligo precisare, tuttavia, che sono sempre di pertinenza sindacale le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative.

Le registrazioni non sono assolutamente assimilabili alle autorizzazioni in quanto il Servizio competente registra l'insediamento sulla scorta della comunicazione e della documentazione inviata dall'operatore del settore alimentare. Il sopralluogo previsto non è obbligatorio ed è finalizzato ad un controllo a campione della veridicità delle dichiarazioni dell'operatore o, nel caso di espressa richiesta, all'accelerazione dei termini di inizio attività. Dunque la registrazione non deve e non può essere confusa con un atto autorizzativo.

Il D. Lgs. 193/2007 ha attribuito alle Az. ULSS la competenza in materia di applicazione dei nuovi regolamenti. Il Regolamento (CE) 882/2004, all'articolo 54, definisce le modalità coercitive da applicare in caso di non conformità individuate dall'Autorità competente ai controlli: tra le varie ipotesi formulate dal citato articolo si



annovera quella di sospensione delle operazioni e della chiusura in toto o in parte dell'azienda. Sono in questo caso i competenti Servizi dell'az. ULSS deputati all'applicazione di tali provvedimenti ed eventuali scritti difensivi devono pervenire a detti gli uffici.

In sintesi, quindi, si sottolinea che, su motivata proposta dei competenti Servizi, la parte sanzionatoria continua a rimanere in capo al Sindaco, mentre i restanti interventi di cui al citato articolo 54 del Regolamento (CE) 882/2004 sono di esclusiva competenza dei Servizi preposti al controllo.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
IGIENE DEGLI ALIMENTI, NUTRIZIONE E ACQUE
Dott. Piero Vio

/sp

04.04/02/09/01

Servizio Igiene degli Alimenti, Nutrizione e Acque
Ufficio Igiene Alimenti di Origine Animale
E-mail: serv.igalnutriz@regione.veneto.it

Dirigente: Dott. Piero Vio
Referente: Dott. Silvio Pittui
Sito Web: www.regione.veneto.it

telefono 041.2791325
telefono 041.2791337
fax 041.2791330-1374